Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0581(CNS)

15.4.2026

EMENDAMENTI
3 - 9

Progetto di relazione
Tomáš Kubín
(PE784.421v01-00)

recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati

Proposta di direttiva
(COM(2025)0581 – C10-0296/2025 – 2025/0581(CNS))

Emendamento 3
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) Gli acquisti transfrontalieri di tabacco da parte di privati, in cui i prodotti sono acquistati in uno Stato membro e introdotti in un altro per consumo personale, compromettono il corretto funzionamento del mercato interno e delle politiche nazionali per la sanità pubblica volte a ridurre la percentuale di fumatori. Tenendo conto della revisione della direttiva (UE) XX/XXX del Consiglio [OP: inserire il numero e l'anno della direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati, adottata lo stesso giorno della presente direttiva], è opportuno aggiornare le disposizioni della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per l'acquisto da parte di privati di prodotti sottoposti ad accisa, anche per tenere conto delle modifiche delle categorie di prodotti del tabacco e introdurre nuove categorie per il tabacco lavorato e i prodotti correlati, comprese le sigarette elettroniche, il tabacco riscaldato e le buste di nicotina.

Or. en

Emendamento 4
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) I comportamenti di acquisto dei prodotti del tabacco nel mercato interno si sono evoluti: vi sono persone che sfruttano le differenze di prezzo tra Stati

membri per acquistare quantitativi che potrebbero non corrispondere all'uso personale. Allo stesso tempo, è intrinsecamente difficile per le autorità distinguere tra uso personale e intento commerciale a causa delle soglie indicative relativamente elevate; gli Stati membri hanno pertanto notevole difficoltà pratica ad applicare tali soglie. Per garantire un'applicazione più efficace e uniforme di tali norme e contribuire all'obiettivo generale di tutela della salute pubblica, è opportuno adeguare le soglie quantitative indicative per i prodotti del tabacco.

Or. en

Emendamento 5
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) Le modifiche ai livelli guida dovrebbero basarsi sul principio per cui i prodotti delle nuove categorie di cui alla direttiva (UE) XX/XXX del Consiglio [OP: inserire il numero e l'anno della direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati, adottata lo stesso giorno della presente direttiva] costituiscono sostituti già soggetti a livelli guida ai sensi della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio. I livelli guida per queste nuove categorie dovrebbero quindi essere comparabili ai prodotti già contemplati. Inoltre, i livelli guida in essere per i tabacchi lavorati non riflettono più gli attuali obiettivi di salute pubblica o i modelli di consumo. È pertanto opportuno ridurre tali livelli per garantire che rimangano idonei allo scopo. Questo approccio garantisce la coerenza tra norme in materia di tassazione e di circolazione, scoraggia la

sostituzione tra prodotti diversi per motivi fiscali e rafforza le politiche di salute pubblica volte a ridurre la percentuale di fumatori poiché mantiene il prezzo effettivo quando il tabacco è disponibile.

Or. en

Emendamento 6
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2020/262
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 32, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) prodotti a base di tabacco:	a) prodotti a base di tabacco ***e prodotti correlati***:
– sigarette: 800 pezzi,	– sigarette: 400 pezzi,
– sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 400 pezzi,	– sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 200 pezzi,
– sigari: 200 pezzi,	– sigari: 100 pezzi,
– tabacco da fumo: ***1,0 kg;***	– tabacco da fumo: ***500 g,***
	– tabacco riscaldato: 400 pezzi o 130 g di altri formati,
	– liquidi per sigarette elettroniche: 50 ml,
	– sacchetti di nicotina, altri prodotti a base di nicotina: 300 g.

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52025PC0581

Emendamento 7
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2020/262
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 32, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) prodotti a base di tabacco:	a) prodotti a base di tabacco:
– sigarette: 800 pezzi,	– sigarette: 400 pezzi,
– sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 400 pezzi,	– sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 200 pezzi,
– sigari: 200 pezzi,	– sigari: 100 pezzi,
– tabacco da fumo: ***1,0 kg;***	– tabacco da fumo: ***0,5 kg;***

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52025PC0581

Emendamento 8
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2020/262
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 32, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) ***prodotti*** a ***base di*** tabacco:	a) tabacco ***e prodotti correlati lavorati***:
– sigarette: ***800*** pezzi,	– sigarette: ***400*** pezzi,
– sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): ***400*** pezzi,	– sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): ***200*** pezzi,
– sigari: 200 pezzi,	– sigari: 200 pezzi,
– tabacco da fumo: ***1,0 kg;***	– tabacco da fumo ***e altri tabacchi lavorati***: ***0,5kg,***
	– ***tabacco per pipa ad acqua: 0,5kg,***

	– tabacco riscaldato: 400 pezzi o 130 g di altri formati,
	– liquidi per sigarette elettroniche: 40ml,
	– sacchetti di nicotina e altri prodotti a base di nicotina: 200g,

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52025PC0581

Emendamento 9
Christophe Gomart

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2020/262
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 32, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) prodotti a base di tabacco:	a) prodotti a base di tabacco:
– sigarette: 800 pezzi,	– sigarette: 200 pezzi,
– sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 400 pezzi,	– sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 100 pezzi,
– sigari: 200 pezzi,	– sigari: ***50*** pezzi,
– tabacco da fumo: ***1,0 kg;***	– tabacco da fumo: ***0,25 kg;***

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52025PC0581